



DIREZIONE CENTRALE  
CREDITO E BENEFICI  
SOCIALI

Roma, 20.06.05  
Prot. 579

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Ai Dirigenti Generali Centrali

Ai Dirigenti Generali Compartimentali

Ai Dirigenti Centrali e Periferici

Ai Coordinatori delle Consulenze  
Professionali

LORO SEDI

## NOTA OPERATIVA N. 1

**Oggetto: Modifiche al regolamento dei mutui ipotecari edilizi ed ai criteri di concessione dei prestiti pluriennali.**

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della delibera di indirizzi del C.I.V. n. 246 del 11/11/2004, con Delibere n° 170 e n° 171 del 08/06/2005, ha approvato notevoli modifiche ed innovazioni ai criteri di concessione delle prestazioni creditizie sia riferite al tasso di interesse applicato sia relative alle motivazioni.

La riduzione dei tassi di interesse (per i piccoli prestiti TAE unico per le tre tipologie del 4%, per i prestiti pluriennali TAE del 3,20%) **diverrà operante dopo l'approvazione del provvedimento da parte dei Ministeri Vigilanti.**

Il vigente regolamento relativo ai **prestiti pluriennali**, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1565 del 5/12/200, risulta ora innovato particolarmente nei seguenti punti:

- 1) **abolizione del limite della quota cedibile** (attualmente fissato ad € 516,46) con il ripristino della facoltà dell'iscritto di impegnare il quinto integrale della retribuzione, come previsto dall'art. 5 del DPR 180/50;
- 2) **riduzione della percentuale di spesa** da documentare con fattura, rispetto al preventivo prodotto, **dal 20 al 10%**;
- 3) **introduzione del prestito per acquisto di autovettura per l'iscritto**;
- 4) **la abolizione della circostanza che l'immobile** oggetto di acquisto, di ristrutturazione o di opere di mantenimento **debba essere l'unico immobile** di proprietà su tutto il territorio nazionale. Pertanto è consentita l'erogazione del prestito, per

W:\Uff\_Amm\_Pers\_Docente\Criteri di erogazione anno 2005-2.doc amartorelli

acquisto o ristrutturazione, a condizione che l'immobile già in proprietà non sia situato in comune distante meno di 50 Km. dal Comune di residenza nel quale si intende operare l'acquisto o l'intervento;

- 5) **introduzione del prestito quinquennale**, nei limiti della spesa da sostenere, **per l'acquisto da parte di iscritti ipovedenti, o anche loro familiari, dell'autovettura** necessaria per il trasporto degli ipodenti;
- 6) **erogazione del prestito**, anche in assenza di documentazione di spesa, agli iscritti per sostenere spese finalizzate alla cura e/o all'assistenza **nei casi di infermità croniche che comportino perdita di autosufficienza o nei casi di patologie degenerative** (es. morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattie mentali, ecc.) che abbiano colpito l'iscritto od un componente del suo nucleo familiare, ivi compresi i genitori dell'iscritto e/o del coniuge.
- 7) **Abolizione dei limiti d'importo erogabile nei casi di matrimonio** dell'iscritto o dei figli con elevazione della durata della prestazione da quinquennale a decennale.

Gli Organi dell'Istituto avevano già modificato il regolamento relativo alla erogazione dei **mutui ipotecari edilizi** con le Delibere n. 242 del 27 Aprile 2004 del Commissario Straordinario e con la Delibera del C.d.A. n. 37 del 14/10/2004. Con il nuovo provvedimento approvato dal C.d.A. sono state introdotte le seguenti ulteriori innovazioni:

- 1) **l'elevazione dell'importo finanziabile dall'80 al 90%** del valore di perizia dell'immobile (entro il limite massimo di cui all'art. 7 punto 1);
- 2) **l'elevazione del periodo massimo di rimborso delle rate**, rispettivamente a 30 anni per i mutui a tasso variabile e a 20 o 25 anni per i mutui a tasso fisso;
- 3) **l'erogazione di mutui edilizi ipotecari per l'esecuzione di opere di mantenimento o ristrutturazione** della casa anche fuori del comune di residenza purché destinata a prima abitazione;
- 4) **la facoltà per l'iscritto**, che abbia già contratto un mutuo ipotecario edilizio con Istituti Bancari per acquisto della prima abitazione, **di fruire di un mutuo erogato dall'Istituto per la estinzione di quello contratto con l'Istituto Bancario;**
- 5) **erogazione di mutuo ipotecario all'iscritto** che, ancorché titolare di altro alloggio, a seguito di separazione, ne sia rimasto privato, poiché assegnato dal Giudice nella disponibilità dell'ex coniuge o che, nel caso di separazione di fatto, **comprovi di non poter disporre dell'immobile** perché rimasto nella disponibilità dell'ex coniuge o comunque del precedente nucleo familiare. Quest'ultimo caso dovrà essere comprovato con documentazione attestante il cambio di residenza dell'iscritto in luogo diverso dall'abitazione del coniuge separato di fatto e l'avvenuta attivazione del giudizio di separazione;

- 6) Deroga ai limiti temporali previsti dall'art. 4 relativi alla certificazione della residenza nel caso di iscritto trasferito d'ufficio per motivi di servizio.

Le domande di prestito pluriennale e quelle di mutuo ipotecario edilizio non ancora definite, dovranno essere istruite e liquidate secondo i nuovi criteri.

Si allegano i nuovi regolamenti e si invitano le SS.LL. ad effettuare, presso le Amministrazioni iscritte, le OO.SS., i Patronati, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, ampia diffusione del contenuto delle modifiche apportate ai criteri erogativi delle prestazioni creditizie.

IL DIRIGENTE GENERALE  
( Dott. Giovanni Franco MANCO )  
***F.to Dott. Giovanni Franco Manco***

**All.ti**

**1-Nuovo Regolamento Prestiti**  
**2-Nuovo Regolamento Mutui**